



Data di pubblicazione: 25/10/2018

Nome allegato: *Allegato.F..Addendum.pdf*

CIG: 7638022725 (1);

Nome procedura: *Lavori di rinforzo solai e riqualificazione funzionale presso l'Agencia territoriale INPS di Cantù, sita in via Salvo D'Acquisto 3, 22063 Cantu' (CO).*

Conferma nomina Responsabile unico del procedimento.

Autorizzazione dell'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione centrale Acquisti e Appalti

APPENDICE AL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO N. []

Affidamento dei lavori di “ Rinforzo solai e riqualificazione funzionale presso l’Agenzia territoriale INPS di Cantù, sita in via Salvo D'Acquisto 3, 22063 Cantu' (CO)”.

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 comma 6, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016. CIG: 7638022725 CUP: F35118000140005.

Tra

a) INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587 - Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, CAP 00144, nella persona del Dott. Vincenzo CARIDI, nato a Melito di Porto Salvo il 15.05.1964, nella sua qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell’INPS, domiciliato per la carica presso la sede Centrale dell’Istituto (indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto» o la «Stazione Appaltante»);

e

b) Operatore Economico [], con sede legale in [] ([]), Via [], - CAP [] (C.F./P.IVA: []) nella persona del [], nato a [] il [], nella sua qualità di Legale rappresentante (indicato anche nel prosieguo come l’«Appaltatore»);

di seguito collettivamente indicati come le «Parti».

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno redatto la presente appendice al documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. [], che entrerà in vigore all’atto della sottoscrizione mediante firma digitale.

PREMESSO

- che a mezzo di determina del Direttore centrale Acquisti e Appalti n. [] del [], l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’operatore economico [], quale soggetto che ha formulato la migliore offerta pari ad € [], IVA ed oneri della sicurezza pari a € [] esclusi (€ [] IVA al 22% ed oneri della sicurezza inclusi);
- che l’Appaltatore ha dichiarato ed asseverato, in corso di procedura, il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto;
- che la Stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di carattere generale;
- che l’art. 92, comma 3, del d.lgs. 06/09/2011 n. 159 consente di procedere, nei casi di urgenza, alla stipula dei contratti pubblici immediatamente dopo la richiesta di informazioni prefettizie ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del predetto decreto;
- che con il presente contratto le parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento;

tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto del contratto)

L'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dei lavori di Sostituzione infissi esterni ai piani: 1° - 2° - 5° presso la Direzione Provinciale Inps di Varese - Via Volta, 5, CIG: 7638022725 CUP: F35I18000140005, come riportato nell'art. 1 del Capitolato speciale di appalto.

La durata dei lavori è fissata nel termine di 365 giorni decorrenti dalla data di inizio lavori.

Art. 2 (Condizione risolutiva)

L'efficacia del presente Contratto è subordinata alla condizione risolutiva della mancanza del permanere del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dagli artt. 80 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione e dell'accertamento di cui all'art. 91 del d.lgs. 06/09/2011 n. 159.

In caso di avveramento della condizione, ai sensi dell'art. 1360, comma 2, c.c., trattandosi di contratto ad esecuzione continuata la stessa non ha effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si impegna a:

- a) in caso di modifiche relative alle predette informazioni, comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (diconsi sette) giorni dal verificarsi dei citati eventi i nuovi estremi identificativi del conto dedicato e/o le nuove generalità delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il C.I.G. in epigrafe indicato;
- c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della precitata legge n. 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti già stipulati ovvero da stipulare con i propri subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, analoga clausola di cui al presente articolo ed a trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi del comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comunicazione può avvenire anche per estratto o mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte attestanti gli assolvimenti degli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [] della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 (Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del CGA, l'Appaltatore ha dichiarato di aver eletto il proprio domicilio in [], via [].

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, ovvero devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo, esclusivamente il Sig. [] C.F.: []. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita

comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso [] – Sede [], codice IBAN: [].

Ai sensi dell'art. 4 del CGA, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane comunque pienamente responsabile dell'operato del di lui rappresentante. L'Appaltatore od il di lui rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, viene sollevata da qualsivoglia responsabilità.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato nel CSA.

Articolo 5 (Consegna e inizio lavori)

La consegna dei lavori, formalizzata da apposito verbale, avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore, salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti che non potrà comunque comportare alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore.

Il direttore dei lavori comunicherà all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Il direttore dei lavori terrà eventualmente conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese di consegna nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Il RUP, a mezzo PEC, convocherà l'Appaltatore per la consegna dei lavori entro i termini di cui al presente articolo.

La consegna dei lavori dovrà risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore. Il verbale sarà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore e conterrà i seguenti elementi

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il verbale di consegna lavori sarà infine sottoscritto dal RUP e dalla Stazione Appaltante.

Dalla data di tale verbale decorrerà il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il RUP in accordo con il direttore lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo netto dell'appalto. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo netto dell'appalto.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non potrà esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori abbia superato la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa fosse sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non potrà durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto.

Nelle ipotesi previste di recesso o di sospensione il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.

Il direttore dei lavori sarà responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Se fossero riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procederà alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferirà immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, disporrà che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, un nuovo programma di esecuzione.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redigerà apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore dovrà assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti saranno fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospenderà la consegna e la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Per il programma di esecuzione lavori si rimanda al capitolato speciale.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori (anch'esso formalizzato da apposito verbale), la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta.

All'inizio del contratto l'Appaltatore dovrà inoltre produrre alla direzione lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente segnalata, anche per effetto dei subappalti autorizzati.

L'elenco di cui sopra dovrà essere corredato da una copia del libro unico del lavoro.

Articolo 6 (sospensioni e proroghe)

E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, l'esecuzione o la realizzazione a

regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 106 del codice dei contratti.

L'appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata, con un anticipo di almeno entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L'accoglimento di tale istanza da parte del RUP, entro trenta giorni dal suo ricevimento, è subordinata al riconoscimento delle giustificazioni avanzate.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l'appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici.

Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l'impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di personale nell'edificio.

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessità o in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciale di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Le sospensioni e di ripresa dei lavori vengono accertati, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, con la redazione di appositi verbali.

La sospensione dei lavori permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Se l'appaltatore riterrà cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa potrà diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento (RUP) e richiedere al direttore dei lavori di provvedere a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida sarà necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore vorrà far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione supereranno un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si opporrà allo scioglimento, l'appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetterà all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicheranno le disposizioni procedurali di cui al presente articolo e all'appaltatore non spetterà alcun compenso e indennizzo.

L'esecutore dovrà ultimare i lavori nel termine stabilito nel successivo articolo 7, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 (Termini e ultimazione dei lavori)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo di esecuzione si è tenuto conto delle ferie contrattuali e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

In sede di accertamento e senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla direzione lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel successivo articolo.

Art. 8 (Presca in consegna dei lavori ultimati)

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, prima dell'avvenuto collaudo o regolare esecuzione delle opere.

Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 9 (Penali in caso di ritardo)

Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi viene applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale di fine lavori.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 10 (Termini per l'emissione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione)

Il collaudo verrà sottoscritto nel termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice.

Qualora si proceda con l'emissione del certificato di regolare esecuzione lo stesso sarà sottoscritto entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice.

Durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 11 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)

Oltre alle ipotesi di risoluzione previste nell'articolo 108 del Codice dei contratti, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni del programma: in tal caso la direzione dei lavori assegnerà un termine che, salvo i casi di urgenza, non sarà inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo. Scaduto il termine assegnato la direzione lavori verificherà, in contraddittorio con l'appaltatore, gli effetti dell'intimazione impartita e compilerà processo verbale da trasmettere al RUP. Nel caso che l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, potrà deliberare la risoluzione del contratto, ferma restando l'applicazione delle penali.

L'appaltatore sarà tenuto a risarcire la stazione appaltante per i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto.

La mancata evasione degli ordini di esecuzione impartiti darà origine a formale richiamo; dopo due richiami per inosservanza dei termini fissati la stazione appaltante potrà risolvere il contratto senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato articolo 108 del Codice.

Art. 12 (Contabilità e pagamenti)

La direzione lavori emetterà stati avanzamento lavori (SAL) con le seguenti modalità:

- 1° SAL dopo l'esecuzione dei lavori al 25%.
- 2° SAL dopo l'esecuzione dei lavori al 50%.
- 3° SAL dopo l'esecuzione dei lavori al 75%.
- SAL FINALE dopo l'esecuzione dei lavori al 100%.

Ai suddetti SAL corrisponderanno i seguenti pagamenti:

- 1° pagamento 25% dell'importo contrattuale;
- 2° pagamento 50% dell'importo contrattuale;
- 3° pagamento 75% dell'importo contrattuale;
- 4° pagamento 90% dell'importo contrattuale;
- ultimo pagamento 10% dell'importo contrattuale - RATA DI SALDO, subordinatamente all'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e alla presentazione della prevista polizza fideiussoria di cui al successivo art. 13.

Prima della redazione dello stato di avanzamento lavori, la direzione lavori sottoporrà alle necessarie verifiche i lavori eseguiti per accertare la loro rispondenza al progetto, agli eventuali ordini emessi ed alla loro esecuzione a regola d'arte.

Entro il termine di 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori verrà emesso dal RUP il certificato di pagamento relativo all'acconto del corrispettivo di appalto.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, previa trasmissione, dietro esplicita autorizzazione comunicata dal Direttore lavori, di fattura in formato elettronico, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 55/2013.

L'Appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal D.MEF 3 aprile 2013, n. 55, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico.

La trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) e indirizzate al codice univoco IPA: UF5HHG.

Ai sensi dell'art. 25 del d.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 80, le fatture elettroniche, complete delle relative coordinate bancarie (IBAN), relative al presente appalto dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti codici:

CIG: 7638022725 CUP: F35I18000140005

Tutte le ulteriori informazioni relative alle modalità di fatturazione elettronica potranno essere reperite sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi Bandi e fatturazione (tendina in alto) > fatturazione elettronica (a sinistra in basso) > Istruzioni ed esempi per la compilazione (a sinistra in basso).

Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della legge 190/2014, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto; pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo Esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

In tale occasione saranno inoltre pagati in percentuale gli oneri della sicurezza.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di conto finale.

L'emissione di ogni certificato di pagamento sarà subordinata:

- alla regolarità contributiva della ditta appaltatrice e degli eventuali subappaltatori (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice si procederà con l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice);
- alla verifica, ove previsto, di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 13 (Pagamenti a saldo e conto finale)

Lo Stato Finale e il conto finale dei lavori saranno redatti entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione; saranno sottoscritti dalla direzione lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al RUP. Con il conto finale verrà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sarà assoggettata alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni dalla sua redazione; trascorso tale termine il conto finale si intende comunque definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alla ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo precedente, nulla ostando, sarà pagata dopo l'avvenuta emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previa trasmissione di fattura in formato elettronico, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 55/2013.

Il pagamento della rata di saldo è disposto dal RUP tramite il rilascio del relativo certificato da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dall'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente dovrà essere rilasciata secondo lo schema di polizza tipo 1.4, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, commisurata alla rata di saldo I.V.A esclusa, e cesserà la propria efficacia due anni dopo la data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il collaudo o il certificato di regolare esecuzione assumano carattere definitivo.

Articolo 14 (Cauzione definitiva e garanzia per anticipazione)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ovvero previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante [] numero [] emessa dalla [] in data [], per l'importo di € [] (diconsi []), pari al []percento dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 10%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova altresì applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

A garanzia della erogazione dell'anticipazione, l'appaltatore ha costituito apposita garanzia mediante [] numero [] emessa dalla [] in data [], per l'importo di € [] (diconsi []).

Articolo 15 (Obblighi assicurativi)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

A tale scopo l'Appaltatore dei lavori ha sottoscritto con la Compagnia [....] e prodotto apposita polizza:

assicurativa C.A.R., per i seguenti importi garantiti:

sezione A:

- partita 1 = euro valore del contratto#(opere)
- partita 2 = euro 1.500.000,00# (opere preesistenti)
- partita 3 = euro 500.000,00# (demolizione e sgombero)

sezione B = euro 500.000,00# (responsabilità civile)

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 16 (Norme di sicurezza generale e adempimenti preliminari in materia di sicurezza)

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore sarà responsabile dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, e sarà altresì responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed igiene in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

La stazione appaltante si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che potrà verificarsi nell'ambito del cantiere dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 lett. b, decreto legislativo 81/2008, l'appaltatore, qualora non già dichiarata in sede di gara, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti dovranno essere assolti dall'appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori. Detti obblighi dovranno essere assolti anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere opererà legittimamente un'impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Articolo 17 (Piani di sicurezza)

L'appaltatore sarà obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante.

L'obbligo di cui sopra sarà esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni (proposte a miglioramento dall'impresa) approvate ed accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

I costi per la sicurezza sono riportati nel computo metrico estimativo (CME).

Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento sarà a carico della stazione appaltante.

Qualora non sia prevista, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l'appaltatore sarà tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo.

L'appaltatore potrà presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza redatto inizialmente, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Per i lavori che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l'appaltatore sarà tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

Articolo 18 (Piano operativo di sicurezza)

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare alla direzione lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 81/2008 e ss. mm. e ii. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell'inizio dei lavori, dovrà consegnare all'appaltatore il piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, e l'impresa affidataria sarà tenuta a trasmettere il piano alla direzione lavori.

Articolo 19 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza)

L'appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza dovranno essere redatti in conformità all'allegato XV al decreto legislativo 81/2008 e seguendo le indicazioni contenute nella letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Articolo 20 (Risoluzione del contratto)

La stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata all'appaltatore, con adeguato preavviso, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nelle altre ipotesi di cui all'articolo 108, del Codice, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008, o dei piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni ricevute al riguardo dalla direzione lavori, dal responsabile unico del procedimento (RUP) o dal coordinatore per la sicurezza;
- ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6 del dpr 207/2010 e ss.mm.;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm..

Il contratto sarà altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 21 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera)

L'appaltatore sarà tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In caso di inadempienze contributive riguardanti uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, qualora l'appaltatore non ottemperi all'invito di provvedervi entro 15 giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 22 (Riserve dell'Appaltatore)

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

L'Appaltatore è tenuto a firmare il registro di contabilità, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui non firmi il registro, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, il D.L. ne farà espressa menzione nel registro.

Qualsiasi reclamo o riserva che l'appaltatore riterrà di avanzare, dovrà essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Le riserve dovranno essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale non produrranno alcun effetto e si intenderanno decadute.

Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve dovranno contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della

formulazione della riserva, l'appaltatore avrà l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione delle riserve sarà effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura uguale o superiore al 10 per cento si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'articolo 240 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 239 del codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non potrà rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 23 (Trattamento dati personali)

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore autorizza la Stazione appaltante al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal contratto relativo alla RDO N. [] e dalla presente appendice.

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS. Incaricato del trattamento è l'Ing. Giuseppe Demetrio Passaniti, in qualità di RUP.

Il responsabile esterno per il trattamento dati è il Sig. [].

Art. 24 (Norme di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda integralmente al «CSA».

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82.

L'Appaltatore

La Stazione Appaltante

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.